



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 12 MARZO 2019

Art. 7 (Allegato A)

Privilegi e immunità del Personale, compreso il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale e tutto il personale che svolge le sue funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della sua famiglia, eccetto il caso in cui l'immunità sia stata revocata dall'autorità competente di cui all'Articolo 11, gode dei seguenti privilegi e immunità: (a) immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con SKAO. Questa immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato; (b) le stesse esenzioni dalle misure che limitano l'immigrazione e dalla registrazione governativa degli stranieri che sono generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; (c) esenzione dal servizio pubblico obbligatorio; (d) inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio della loro funzione nell'ambito delle Attività Ufficiali dello SKAO; (e) gli stipendi e gli emolumenti, ma non le pensioni e le rendite vitalizie, corrisposti dallo SKAO al suo Direttore Generale e al Personale in relazione al loro servizio attivo con SKAO sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito; (f) nel caso in cui lo SKAO costituisca un proprio regime di previdenza sociale, il suo Direttore Generale e il Personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale nazionali e non hanno diritto a tali benefici, previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e (g) il diritto di importare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore) al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni, di esportare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali, nel rispetto in entrambi i casi delle condizioni che regolano la cessione di beni importati in esenzione nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati Membri alle importazioni e alle esportazioni. 2. Nessuno Stato membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g) ai propri cittadini o residenti permanenti.

Versione in vigore dal 11 settembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019
Estremi	Legge 14 agosto 2020, n. 115
Partizione	Allegato A
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-115-2020/allegato-a-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it